



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

#### **DELIBERA N. 1133 del 4 dicembre 2019**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Gestione Mense Sas di Lorena Sergi & C. – Affidamento in concessione del servizio di ristoro bar e servizio mensa all'interno del Centro Scolastico di Corsico in Viale Italia, 22/26 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 199.800,00 – S.A.: IIS Falcone-Righi.

**PREC 181/19/S**

#### **Il Consiglio**

**VISTA** l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 0079603 del 9.10.2019, con la quale la società Gestione Mense Sas di Lorena Sergi & C. contesta la legittimità dell'intera procedura di gara;

**CONSIDERATO** che l'istante, in particolare, interroga l'Autorità sulla correttezza del procedimento amministrativo che ha portato all'aggiudicazione della gara alla società Phil Bar Snc di Patrizia Meazza e Francesco Angelillo con riferimento alle questioni di seguito brevemente riportate:

- 1) mancanza di una preventiva comunicazione ai partecipanti riguardo alla nomina dei Commissari di gara;
- 2) mancata indicazione nella *lex specialis* dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica nel suo complesso e nelle sub-categorie, nonché della modalità di assegnazione del valore dei punteggi tecnici;
- 3) mancata allegazione da parte dell'aggiudicataria delle fatture di acquisto dei prodotti di qualità superiore, di agricoltura biologica, di prodotti freschi e a filiera corta;
- 4) assegnazione di punteggio superiore per un progetto di allestimento contenente varianti non ammesse e non valutabili;
- 5) a seguito di accesso agli atti di gara, mancato rilascio di parte della documentazione relativa all'offerta presentata dall'aggiudicataria, con riferimento, in particolare, alle proposte migliorative;
- 6) esclusione del rappresentante dell'operatore economico istante dalla partecipazione alla seduta pubblica di apertura delle offerte pervenute a causa del mancato invio nei termini prescritti dal Disciplinare della richiesta accompagnata da relativo documento di identità del richiedente;
- 7) mancato rispetto del termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 60 del Codice;

**VISTO** l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 31.10.2019;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

**VISTA** la documentazione in atti e le memorie delle parti;

**RITENUTO**, con riferimento alla questione di cui al punto **1)**, che non appaiono fondate le doglianze in ordine alle modalità di nomina della Commissione giudicatrice, stante quanto previsto dall'art. 77 del Codice appalti così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della legge n. 55 del 2019;

**RITENUTO**, in merito alla questione di cui al punto **2)**, che risultano insufficientemente determinati i criteri di attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica, atteso che per ogni criterio manca l'indicazione dei relativi sub-criteri, nonché delle modalità concrete di assegnazione del punteggio tra il minimo e il massimo previsti, con la conseguenza che l'attribuzione del punteggio da discrezionale finisce per diventare del tutto arbitraria perché non sostenuta da alcun parametro chiaro, predeterminato e trasparente;

**RITENUTO**, in ordine alla questione di cui al punto **3)**, che la doglianza dell'istante sia fondata, atteso che la *lex specialis* di gara per l'assegnazione del punteggio, nell'ambito delle proposte migliorative, all'offerta di prodotti di qualità superiore, di agricoltura biologica, di prodotti a filiera corta, ecc., prevede che «*la ditta dovrà dimostrare di aver acquistato i prodotti di cui sopra da una azienda del mercato equo-solidale e/o biologico con data non superiore a sei mesi dalla data del presente bando (fatture di acquisto)*» e che dalla documentazione acquisita al fascicolo istruttorio non risulta che l'operatore economico aggiudicatario abbia fornito tale prova, risultando, al contrario, che abbia fornito solo un elenco dei prodotti che sarebbero stati utilizzati per la somministrazione del servizio mensa con correlativa indicazione della tipologia specifica di provenienza (bio/dop-igp/equo/km 0), di per sé insufficiente ad integrare la richiesta produzione delle fatture di acquisto ai fini dell'assegnazione del punteggio *de quo*;

**RITENUTO**, in relazione alla questione di cui al punto **4)**, che le proposte migliorative erano previste come parte integrante dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e che pertanto non si può parlare – come fa l'istante – di «*varianti non concesse e non valutabili*», e ritenuto, altresì, che l'art. 95, comma 14*bis* del d.lgs. n. 50 del 2016 non sanziona con l'esclusione dalla gara la ditta che abbia proposto opere aggiuntive rispetto a quelle oggetto di gara, ma si rivolge alla Stazione appaltante, precludendo l'attribuzione di un apposito punteggio e conseguentemente risulta infondata la censura con cui si pretende di correlare la sanzione escludente alla offerta di opere ritenute aggiuntive rispetto a quelle poste a base di gara;

**RITENUTO**, invece, che la doglianza dell'istante sulla questione delle proposte migliorative può essere accolta nella parte in cui non è sufficientemente descritto, al pari degli altri, il criterio di valutazione e soprattutto risultano indeterminate le modalità di attribuzione del punteggio previsto;

**RITENUTO**, in ordine alla questione di cui al punto **5)**, che l'Autorità non ha possibilità di pronunciarsi sulla legittimità o meno della decisione, adottata dalla Stazione appaltante, di sottrarre all'accesso dell'istante parte della documentazione allegata all'offerta dell'aggiudicataria in quanto coperta da segreto tecnico-commerciale, considerato che trattasi di determinazione rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione precedente avverso la quale è possibile, nel rispetto dei termini di legge, presentare apposito ricorso in via amministrativa alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o ricorso al giudice amministrativo;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

**RITENUTO**, relativamente alla questione di cui al punto **6)**, che la doglianza dell'istante è infondata, atteso che l'art. 15 del Disciplinare di gara stabiliva in modo chiaro le modalità e le formalità che i concorrenti avrebbero dovuto rispettare al fine di essere ammessi a partecipare alle sedute pubbliche; formalità che, per ammissione della medesima istante, non sono state rispettate;

**RITENUTO**, infine, con riferimento alla questione di cui al punto **7)**, che la doglianza dell'istante non può essere accolta in quanto la motivazione della riduzione del termine di presentazione dell'offerta è stata chiaramente esplicitata nella documentazione di gara conformemente a quanto previsto dall'art. 60, comma 3 del Codice e ritenuto, altresì, che il termine stabilito (di 25 giorni in luogo degli ordinari, minimi, 35) può essere considerato, in ragione dell'oggetto della gara in discussione, della tipologia di concessione, dell'esperienza dei concorrenti e della non particolare complessità delle richieste della Stazione appaltante, congruo e sufficiente per una accurata predisposizione dell'offerta,

### **Il Consiglio,**

per le motivazioni sopra esposte e con riferimento alle doglianze accolte, ritiene che la procedura di gara oggetto di contestazione sia viziata in quanto:

- a) i criteri di attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica sono insufficientemente determinati, atteso che per ogni criterio manca l'indicazione dei relativi sub-criteri, nonché delle modalità di assegnazione del punteggio tra il minimo e il massimo previsti dal Disciplinare di gara;
- b) il punteggio relativo alle proposte migliorative, con specifico riferimento agli alimenti di qualità superiore, di agricoltura biologica, ai prodotti freschi, a filiera corta, ecc., è stato attribuito all'operatore economico risultato aggiudicatario in violazione della previsioni della *lex specialis* di gara, in quanto nell'offerta risulta presente solo un elenco dei prodotti che sarebbero stati utilizzati per la somministrazione del servizio mensa con correlativa indicazione della tipologia specifica di provenienza (bio/dop-igp/equo/km 0) e non la produzione delle fatture di acquisto con data non superiore a sei mesi dalla data del presente bando.

Il Presidente f.f.  
*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 dicembre 2019

Il Segretario, Rosetta Greco